

## P R E M E S S A

---

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n. 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n. 24 - predisposto dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a. tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico;
- b. qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
- c. valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;
- d. divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
- e. acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- f. sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali;
- g. favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni collettive di carattere culturale e fieristico che potranno essere organizzate;
- h. creare le condizioni per la trasmissione del "saper fare" da parte degli artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione pratica.

### ***Finalità***

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale è fondamentale il riconoscimento delle Imprese Artigiane del Settore Legno che esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato competenti per territorio.

### ***Strumento***

Strumento specifico è la predisposizione di un 'Disciplinare di Produzione' che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e comportamenti, definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati e quanto altro occorre a individuare e specificare le lavorazioni in essere, per le lavorazioni artistiche e tipiche.

### ***Riconoscimento***

Potranno ottenere il riconoscimento di Impresa Artigiana operante del settore artistico, le Imprese regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese ai sensi della L. 443/85, nonché i Consorzi di Imprese, che avranno dimostrato di avere: *capacità, esperienza, fantasia, creatività*.

### **Riconoscimento intersettoriale**

Per meglio interpretare le esigenze operative, sfruttando le sinergie delle Imprese riconosciute, si identifica la denominazione "Arredo" come elemento merceologico intersettoriale, a cui fanno capo le Imprese del settore mobile e arredamento nella sua accezione più ampia (arredamenti, mobili, porte, finestre, imbottiti, materassi, tende, prodotti per l'area bagno, illuminazione).

Le attività intersettoriali prevedono l'operatività mediante l'attivazione di una politica conoscitiva, informativa e di studio con il monitoraggio del settore, gli orientamenti, i nuovi modelli di comportamento, la rilevazione e diffusione dei dati sull'andamento del mercato nazionale ed internazionale, la ricerca costante di aggiornamenti su materiali e tecnologie con una costante attenzione alla normativa.

Sarà indispensabile, infine, una adeguata comunicazione integrata delle Imprese e di promozione di prodotti e di beni di arredamento attraverso opportune strategie e l'organizzazione di mostre e la presenza collettiva o informativa alle principali manifestazioni ed eventi dei settori coinvolti.

### **Art. 1 Percorsi culturali**

L'impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche dell'Artigianato Artistico. Devono essere considerati quali caratteristiche peculiari dell'impresa che opera nel settore:

*il richiamo alla tradizione*, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo;

*l'innovazione*, intesa come volontà a ricercare nuovi modelli di comportamento e sperimentare nuovi fenomeni all'interno di un territorio senza più confini tra arte, design e manualità,

*l'aggiornamento professionale*, ovvero la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle istituzioni preposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale,

*il legame con le nuove generazioni*, vale a dire la disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione e apprendimento.

### **Art. 2 Comparti**

Dalla più ampia definizione di "Settore legno", sono identificati i seguenti Comparti:

*Cesteria - Vimine - Giunco, Decorazione, Doratura a foglia - Ornamentazione, Fabbricazione di botti, Fabbricazione di oggettistica, Fabbricazione di pipe, Intaglio, Intarsio, Laccatura tradizionale, Tappezzeria, Tornitura, Verniciatura.*

Per ogni Comparto valgono le regole generali dettate dal presente Disciplinare di Produzione, con l'adeguata interpretazione relativa alla produzione. Pertanto per manufatto si intenderà "il prodotto finito dalla lavorazione di propria competenza".

Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate contemporaneamente in più Settori o Comparti di Artigianato Artistico.

E' inoltre identificata la produzione *Tradizionale e Tipica* per lavorazioni con l'utilizzo di materiali impiegati e di tecniche di lavorazione legata alle tradizioni dei luoghi di origine e alla cultura locale.

### **Art. 3 Requisiti**

Possono essere riconosciute solo le imprese che producono manufatti finiti e che hanno la capacità di realizzare prodotti su *commessa* o su *progetto proprio*.

Il titolare dell'azienda deve avere una approfondita conoscenza del *disegno* per poter interpretare e tradurre eventuali progetti eseguiti da professionisti esterni, una perfetta conoscenza di tutte le tecniche di lavorazione tradizionali, dei sistemi produttivi, dei materiali e deve essere in grado di partecipare direttamente alle fasi produttive.

E' richiesta un'esperienza almeno triennale nel settore, salvo comprovata capacità.

Per le aziende di nuova formazione, sarà determinante l'aver svolto attività produttive nel settore, anche se da dipendente, con mansioni lavorative adeguate, come operaio o coadiuvante per almeno tre anni. Tale periodo si riduce ad un anno per chi abbia frequentato corsi di formazione della durata di almeno 1.200 ore presso scuole di settore legalmente riconosciute.

Nel caso di Consorzi, sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle Imprese che ne fanno parte siano riconosciute Imprese dell'Artigianato Artistico.

### **3.1. Norme di ammissione**

Le imprese artigiane dovranno provare la propria capacità compilando il questionario predisposto, allegando un curriculum dettagliato in cui evidenziare esperienze produttive, partecipazione a esposizioni, partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed allegando foto di prodotti realizzati.

### **3.2. Accettazione delle domande**

Il riconoscimento viene effettuato dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato competenti per territorio supportate da esperti, ai sensi delle normative vigenti.

La Commissione, esaminate le domande e le documentazioni prodotte, potrà richiedere specificazioni, documentazioni aggiuntive, colloqui diretti e fare sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti.

Nel caso di imprese costituite da un tempo inferiore ai due anni e nel caso di imprese che volendo iniziare l'attività non siano ancora in possesso della documentazione necessaria, sono ritenuti indispensabili dei colloqui e, a discrezione della Commissione esaminatrice, eventuali sopralluoghi nei siti di produzione.

### **3.3. Possesso di licenza di vendita**

Potranno essere riconosciute le aziende artigiane munite di regolare licenza per il commercio a patto che l'attività commerciale sia secondaria e che non possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in azienda e quello commercializzato.

### **3.4. Titolarità del riconoscimento**

Referente per il riconoscimento è il titolare dell'azienda ed in caso di società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti.

Nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale decadrà il riconoscimento che potrà comunque essere nuovamente richiesto.

### **3.5. Cancellazione del riconoscimento**

Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme della L.R. 21/97, art. 45 così come modificate dalla L.R. 24/99 che pertanto si ritengono estese alle norme dettate dal presente regolamento.

### **3.6. Ricorsi**

I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su iscrizioni e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, alla CRA che potrà avvalersi della consulenza della Commissione per i Disciplinari di produzione.

### **3.7. Iter procedurale**

Al fine di riassumere e di meglio chiarire quanto sopra espresso, evidenziamo le procedure di riconoscimento, che risultano pertanto:

- compilazione della domanda-questionario;
- primo grado di valutazione delle Imprese dal questionario;
- approfondimento eventuale con richiesta di colloquio;
- predisposizione di controlli in azienda;
- previsione della possibilità di ricorso.

## **Art. 4 Fasi produttive**

Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche.

Le lavorazioni devono essere eseguite all'interno dell'azienda. Fasi di lavorazione di tipo accessorio e complementare, quali la scultura, l'intarsio, la doratura, la laccatura, la verniciatura, l'imbottitura o quant'altro necessario, potrà essere commissionato ad artigiani esterni, solo se anch'essi riconosciuti dell'Artigianato Artistico e che si impegnino a loro volta ad eseguire le lavorazioni necessarie secondo i criteri stabiliti dal presente Disciplinare, o se di altre regioni, di provata capacità.

### **4.1. Utilizzo di semilavorati**

Non è assolutamente consentito rifinire o completare beni acquistati come semilavorati presso aziende che non possono dimostrare la loro appartenenza al settore dell'artigianato artistico del legno.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo di complementi realizzati con criteri industriali, fatta eccezione che per gli accessori di assemblaggio, quali viterie, cerniere, chiusure.

### **4.2. Manualità**

La percentuale di manualità nel processo lavorativo deve essere preponderante e non accessoria all'uso dei macchinari.

### **4.3. Serialità**

La serialità delle produzioni è assolutamente incompatibile.

## **Art. 5 Tecnologia**

La tecnologia deve essere di aiuto all'artigianato artistico solo in quel frangenti in cui si richieda una ripetitività inutile e che l'apporto tecnologico velocizzi certe procedure, senza nulla togliere alla definizione finale del manufatto, ed è quindi consentito l'utilizzo di strumenti e attrezzature anche ad alto contenuto tecnologico fatto salvo quanto precisato riguardo alla "serialità".

Per una più concreta definizione, si ritiene opportuno fare una distinzione tra prodotti "tradizionali" e prodotti "innovativi".

### **5.1. Prodotti innovativi**

Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di progetto, a patto che il loro utilizzo dia evidenti garanzie prestazionali e di durata.

### **5.2. Prodotti tradizionali**

#### **Falegnameria**

Per la costruzione del mobile classico occorre fare riferimento al sistema intelaiato massiccio o al sistema intelaiato pannellato.

E' consentito il sistema tamburato per assolvere particolari esigenze di stile e per risolvere problemi di peso e di dilatazioni.

#### **Ebanisteria**

E' consentito esclusivamente il sistema tradizionale con decoro o intarsio di essenze diverse in incavi su lastronatura o piaccaggio, Non è assolutamente consentito l'uso di fogli prefiniti.

#### **Doratura o argentatura**

E' consentito esclusivamente il sistema tradizionale con la collocazione di foglie d'oro zecchino o di veline metalliche su fondo gessato ricoperto da bolio armeno.

#### **Verniciatura**

La verniciatura del mobile tradizionale sarà a cera d'api o a stoppino. E' consentito l'utilizzo di vernici particolari per assolvere a determinate esigenze, quali la durata di prodotti per esterni o la non tossicità per prodotti ecologici.

#### **Tappezzeria**

La tappezzeria dei mobile sarà realizzata con l'utilizzo di sistemi tradizionali con molle a spirale trattenute da tela juta e cinghie elastiche. Non è consentito l'utilizzo di imbottiture in poliuretano schiumato a caldo.

#### **Cesteria, Vimine, Giunco**

E' consentito esclusivamente l'utilizzo di materiali naturali.

#### **Intaglio**

La rifinitura del prodotto deve essere realizzato a mano.

## **Art. 6 Materie prime**

E' necessario che sia sempre garantito l'utilizzo dei materiali più idonei alla realizzazione dei manufatti.

### **6.1. Prodotti innovativi**

E' consentito l'utilizzo di ogni tipo di materiale che assolve alle esigenze di progetto. Materiali "meno nobili" potranno essere utilizzati partendo da considerazioni di ricerca di una nuova e diversa estetica o per la realizzazione di elementi a cui è richiesta una particolare funzione dettata da esigenze progettuali.

### **6.2. Prodotti tradizionali**

Saranno sempre e solo utilizzati materiali che abbiano riscontro con la tradizione. Il materiale usato dovrà essenzialmente essere il legno massiccio, con particolare attenzione alle essenze da sempre usate nella nostra regione: noce, rovere, ciliegio, castagno, abete, pioppo.

## **Art. 7 Prodotto**

La produzione dell'artigianato artistico dovrà essere caratterizzata dalla qualità dell'esecuzione con una particolare attenzione ai materiali, alle tecniche di lavorazione, ai sistemi di assemblaggio ed alle finiture.

I manufatti potranno essere considerati opere dell'artigianato artistico solo se tutti i suoi componenti saranno stati eseguiti da artigiani regolarmente iscritti alle Sezioni Speciali di Artigianato Artistico.

Non potranno essere considerate opere di artigianato artistico quei manufatti che, acquistati come semilavorati, siano solo stati rifiniti o completati.

### **7.1. Prodotti innovativi**

E' consentito l'utilizzo di materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali, là dove esse sono necessarie per particolari situazioni di progetto e di ricerca.

### **7.2. Prodotti tradizionali**

Si ritiene indispensabile, per la salvaguardia delle tradizioni, l'utilizzo di essenze, materiali e tecniche che rispettino fedelmente modelli, forme, stili, decori riscontrabili con gli archetipi presenti nei musei e nelle pubblicazioni più accreditate.

E' da escludere l'utilizzo di semilavorati quali cornici, ante e cassette che, seppur realizzati nel rispetto delle tipologie tradizionali, non presentino un elevato apporto di lavorazione manuale.

## **Art. 8 Tipicità**

E' riconosciuta la tipicità delle produzioni legate a particolari tradizioni locali, pertanto l'Artigianato Tradizionale e Tipico deve avere uno stretto collegamento con la zona di produzione.

La produzione Tradizionale e Tipica deve rispondere a criteri produttivi di tradizione storica tali da consentire il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

Non è consentita la lavorazione e l'uso di materiali diversi da quelli tramandati dalla tradizione.

## **Art. 9 Denominazione**

E' attivato un sistema integrato di immagine e comunicazione che, partendo dalla scelta di un nome identificativo che possa abbreviare il termine di "Impresa del Settore Artistico Annotata all'Albo delle Imprese Artigiane", definisca poi tutti gli elementi istituzionali necessari.

L'uso, lo sviluppo e la diffusione di tale sistema (che sarà un marchio registrato) sarà concessa alle Imprese ed ai Consorzi iscritti che potranno utilizzarlo:

in ogni documento sociale,

in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria,

negli stand presso fiere ed esposizioni,

come insegne dei propri laboratori.

La posa, la misura dei caratteri ed il colore dovranno corrispondere alle indicazioni previste dal Manuale di Applicazione che sarà predisposto e, in caso di dubbio, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Regione, per salvaguardare il rispetto delle norme dell'immagine di marchio.

Il richiamo all'Artigianato Artistico, in mostre, fiere, esposizioni, eventi e manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso dell'annotazione nell'Albo.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto, e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine e a compiere ogni sforzo per propagandolo.

In ogni caso, proprietario esclusivo del marchio e dell'insegna sarà la Regione Piemonte.

## **Art. 10 Botteghe Scuola**

Ai fini della costituzione delle "Botteghe Scuola", le Imprese saranno riconosciute sulla base dei criteri previsti nel presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA).

## **Art. 11      Controlli**

La Regione potrà, nell'ambito delle revisioni degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere dei requisiti, come previsto dall' art. 44 della L.R. 9 maggio 97 n. 21.

L'impresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per l'Artigianato designata ogni facoltà perché essa possa procedere di volta in volta a controlli di accertamento dei requisiti.

L'impresa si impegna a dare spiegazione e a rilasciare ogni parte giustificativa necessaria dei documenti: fatture, registri, beni ammortizzabili, libri acquisti, libri vendite, ecc.

Le Commissioni Provinciali dell'Artigianato, quindi, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, potranno svolgere indagini ed ispezioni per assicurarsi sulla validità e sulla continuità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.